

commi 3, 4 e 5, del DPR 27 aprile 2006, n.204, recante “*Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici*”. Detti Componenti prendono parte alle sedute di Assemblea generale e delle Sezioni, nonché alle riunioni delle Commissioni relatrici degli affari sottoposti all’esame del Consiglio Superiore.

L’organico del Consiglio superiore, a seguito dell’entrata in vigore del DPR 3.12.2008, “*Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*” e del D.M. n. 167 del 29/04/2011, prevede, nelle more della riorganizzazione di tale Consesso, la presenza di sei dirigenti di livello dirigenziale generale, di cui uno ai sensi dell’art. 19 comma 3 del DLgs 165/2001 e diciannove dirigenti di seconda fascia.

La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale, è ricompresa nell’ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art.11 del DPR 204/06).

Il personale non dirigenziale di varie qualifiche attualmente in servizio è costituito da 49 unità (40 assegnate al Consiglio superiore e 9 al Servizio tecnico centrale), come dettagliato nel seguente prospetto.

<b>Posizione economica</b>	<b>Segreteria generale e Sezioni</b>	<b>Servizio tecnico centrale</b>	<b>Totale</b>
F5	1	–	1
F4	7	–	7
F3	12	3	15
F2	16	6	22
F1	4	–	4
<b>TOTALE</b>	<b>40</b>	<b>9</b>	<b>49</b>

Il personale in servizio rappresenta meno del 50% dell’organico previsto a regime – sulla base delle previsioni più recenti elaborate in occasione dei lavori preliminari all’emanazione del regolamento di riordino del Consiglio superiore.

La situazione di carenza di personale si è particolarmente e ulteriormente aggravata negli anni più recenti, a causa di numerosi trasferimenti/comandi e collocamenti a riposo di personale, che non hanno avuto le necessarie sostituzioni,

anche a causa delle recenti normative che prevedono il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego.

Purtuttavia tale situazione richiederebbe una specifica attenzione, tanto più che particolarmente critica risulta la situazione del Servizio tecnico centrale, la cui attività tecnica di istruttoria, qualificazione e certificazione è complessa e delicata, riguardando il controllo e la sicurezza delle costruzioni e dei prodotti all'uso impiegati (acciaio per cemento armato e cemento armato precompresso; legno; elementi strutturali prefabbricati di cemento armato o cemento armato precompresso; prodotti innovativi), attività per le quali, peraltro, sono necessarie figure professionali eminentemente tecniche (ingegneri), qualificate ed in possesso di conoscenze tecnico-scientifiche nelle materie di competenza del Servizio.

Nell'ambito del Consiglio Superiore dei lavori pubblici operano, inoltre, le seguenti Commissioni permanenti:

- Commissione di cui all'art.4 comma 2 del DLgs 264/2006, recante "*Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea*";
- Commissione di cui all'art. 8 del DM 28.10.2005 recante "*Sicurezza nelle gallerie ferroviarie*".

Presso il Consiglio superiore opera, altresì, la Delegazione italiana della *Commissione tecnica di sorveglianza italo-francese sul Lago di Moncenisio*, istituita a seguito del Trattato di Pace di Parigi del 10.2.1947 (cui venne data esecuzione con decreto del Capo Provvisorio dello Stato 28.11.1947, n.1430), e ai sensi degli artt.9 e 12 della Convenzione italo-francese sul Moncenisio del 14.8.1960 (recepita con d.P.R. 5.7.1961, n.8261)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La diga del Moncenisio costituisce un caso rilevante per la sicurezza delle popolazioni e dei territori italiani a valle (da Susa fino a Torino). Lo sbarramento venne realizzato sul torrente Cenischia negli anni 1963-68, in territorio francese ma in versante alpino, ceduto dall'Italia alla Francia; la diga è inserita in un complesso di impianti per lo sfruttamento idroelettrico dell'Alta valle del fiume Arc e della valle del torrente Cenischia. Sulla base della citata Convenzione tra Italia e Francia del 14.8.1960, l'utilizzazione idroelettrica del serbatoio è congiunta italo-francese (ENEL - EDF). L'EDF utilizza le

Sotto la Presidenza Generale opera anche la Delegazione Italiana presso l'Associazione Internazionale di Navigazione (A.I.P.C.N. o P.I.A.N.C.) con sede a Bruxelles. L'Associazione è una organizzazione tecnico-scientifica, apolitica e senza fini di lucro, cui aderiscono soci individuali, studenti e collettivi (Autorità Portuali, Università, Enti pubblici, società private, studi professionali) e i Governi nazionali di circa 40 Paesi.<sup>2</sup>

Alla Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è demandata la pubblicazione della rivista "Giornale del Genio Civile", rivista fondata nel 1859.

Il primo numero fu pubblicato a Torino per volontà del Ministro Menabrea, affinché ufficiali e funzionari potessero periodicamente consultare leggi, decreti e circolari, nonché seguire attraverso memorie studi e pareri la cosiddetta parte non ufficiale della rivista, affidata alla responsabilità del Consiglio superiore dei lavori pubblici e di decisiva importanza ai fini dell'aggiornamento ed approfondimento "di quanto la nostra tecnica ci offre nei più disparati campi".

Da allora la rivista rappresenta la memoria storica ed un patrimonio conoscitivo di altissimo valore e raccoglie decenni di pubblicazioni di studi dei più

---

acque derivate presso la Centrale di Villarodin, mentre l'ENEL utilizza le acque derivate presso la centrale di Venaus. La delegazione italiana della Commissione è coordinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la relativa composizione è stata rinnovata recentemente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 247 del 21.11.2008.

<sup>2</sup> Fondata nel 1885 a Bruxelles dove ha tuttora la sua sede, l'Associazione Internazionale di Navigazione (A.I.P.C.N. o P.I.A.N.C.) ha quale obiettivo la promozione dello sviluppo della navigazione marittima e interna incoraggiando il progresso tecnico nella pianificazione, progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dei porti e delle vie navigabili (con particolare attenzione ai problemi ambientali) sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. Anche la pesca, la navigazione sportiva e da diporto sono oggetto degli studi dell'Associazione. La sua direzione, a livello internazionale, è assicurata dalla Assemblea Generale Annuale (AGA), formata dai delegati dei paesi membri. Ogni quattro anni si svolge il Congresso Internazionale: la sua prima edizione si tenne a Bruxelles nel 1885. Con cadenza quadrimestrale il PIANC pubblica un bollettino internazionale, che, con qualificati contributi tecnici, costituisce un ulteriore riferimento nella pratica professionale. L'Associazione pubblica altresì i rapporti finali dei Gruppi di lavoro internazionali istituiti su specialistici argomenti di settore.

L'insieme dei delegati governativi, dei soci individuali, studenti e dei soci collettivi di ogni Paese costituisce la Sezione Nazionale. Il Governo Italiano ha aderito al PIANC nel 1902. Alla Sezione Italiana (PIANC Italia) aderiscono circa 380 soci, ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a Roma e fa parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. E' presieduta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Periodicamente la Sezione Italiana organizza seminari di aggiornamento professionale ed incontri tecnici. L'appuntamento "istituzionale", per i soci e non soci, sono le "Giornate Italiane di Ingegneria Costiera", Congresso che si organizza con cadenza biennale.

importanti ingegneri civili e di articoli tecnico-scientifici elaborati da prestigiosi studiosi e docenti.

La pubblicazione di questa rivista risulta, da alcuni, anni sospesa per la mancanza di risorse ad essa dedicate.

### **3. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE – FONTI NORMATIVE - ASPETTI INNOVATIVI**

Il vigente Regolamento di *“Riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici”*, approvato con D.P.R. 27 aprile 2006 n. 204, trae fondamento dall’art.6 della legge-quadro sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni ed integrazioni), concernente la *“Modifica dell’organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici”*, dagli articoli 9 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione della delega di cui alla legge 15 marzo 1997, n.59, nonché dall’art.2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante modifiche al D.lgs 30 luglio 1999 n. 300 che prevede il *“riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo ed organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici”*.

Tale riordino, previsto dall’art.43, comma 2-septies, del DLgs 300/1999, per come modificato dal DLgs. 152/2003, scaturiva in primo luogo dalla necessità di una rimodulazione in chiave funzionale ed organizzativa del massimo Organo tecnico consultivo dello Stato, mentre ha mantenuto, in linea generale, l’impostazione relativa alle rappresentanze delle Amministrazioni e della Società Civile e quella inerente le specifiche competenze del Consesso.

Il riordino realizzato con il DPR 204/06, ridefinisce la struttura del Consiglio adeguandola alle variazioni delle competenze nel comparto di intervento in questione, diversamente distribuite tra lo Stato centrale ed Autonomie locali, alla stregua dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza.

La natura più articolata della Repubblica, anche a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, ha infatti introdotto nel tempo elementi di complessità, nuovi centri di responsabilità e di garanzia, soprattutto a livello locale, che inevitabilmente hanno inciso sulla attribuzione delle competenze nel settore delle opere pubbliche e quindi sulla struttura del Consiglio superiore.

Lo stesso quadro legislativo, proprio attraverso la ridefinizione dei poteri tra Stato ed Enti locali, ha comunque ribadito, ed in un certo senso rafforzato, i compiti di indirizzo e di definizione di criteri che attengono alla struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale il Consiglio, nelle materie specifiche, trova la sua naturale e centrale collocazione. Ciò tenendo conto che sono rimasti, e per questo assumono oggi maggiore importanza, i compiti di valutazione rivolti alla realizzazione di quelle necessarie infrastrutture di cui il Paese ha assolutamente bisogno per vincere una sfida che oggi si gioca a livello europeo.

La riorganizzazione del Consiglio superiore è stata concepita in piena coerenza sia con i criteri di “*efficienza*”, “*efficacia*” ed “*economicità*” dell’azione amministrativa di cui all’art.2 del DLgs 165/01, sia con i principi di “*sussidiarietà*” ed “*adeguatezza*” – principi che hanno ispirato la riforma della Costituzione e sono stati riaffermati, nella loro accezione più ampia, anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n.303/2003).

In quest’ottica, l’attività consultiva del Consiglio superiore viene esercitata sia nell’ambito delle materie di interesse dello Stato, sia riguardo alle questioni che le altre Amministrazioni pubbliche ritengano di sottoporre all’esame del Consesso.

Pertanto, ferme restando le competenze già attribuite al Consiglio, ai sensi della legge 109/94, a seguito del decentramento amministrativo, il Consiglio superiore tende a riassumere sempre più il ruolo di organo tecnico consultivo di tutte le pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali, che ne avvertano l’esigenza, e, quindi, ne facciano richiesta.

Ciò anche al fine di individuare un organismo consultivo unitario ed univoco nella trattazione di tutte le questioni relative al comparto delle opere pubbliche e delle infrastrutture di trasporto, che sia in grado di fornire al contempo pareri tecnico-amministrativi, linee guida di validità generale e specifici indirizzi operativi per le problematiche tecniche che caratterizzano le diverse fasi del procedimento che va dalla programmazione, alla progettazione degli interventi ed alla realizzazione delle opere.

E' in questo modo possibile utilizzare l'esperienza acquisita dal Consiglio superiore nella sua ultracentcinquantenaria attività a vantaggio del progresso del Paese, nel pieno rispetto dell'autonomia delle Regioni e degli Enti locali introdotta con la legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001.

Il Regolamento prevede, infatti, che il Consiglio superiore possa intervenire nel modo più ampio non solo sulle materie di competenza statale, ma anche, ove richiesto, su temi di competenza regionale o locale, con l'emissione di pareri di carattere facoltativo a vantaggio dell'uniformità di valutazione al livello nazionale e dell'osmosi fra le varie professionalità rappresentate, che non vincolano, ma facilitano e rendono più certe le decisioni che ciascun Ente può e deve assumere nell'ambito della sfera di autonomia che la legge gli conferisce.

La riarticolazione delle competenze del Consiglio superiore ha comportato altresì, la necessità di modificarne ed integrarne la composizione, al fine di adeguare la struttura alle attuali esigenze di rappresentatività e partecipazione delle diverse amministrazioni pubbliche e di garantire la interdisciplinarietà e l'approccio sistemico alle problematiche tecnico-scientifiche trattate.

In tale ambito, oltre alla nomina, tra i componenti effettivi, di rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, è stata prevista, per l'esame di singoli progetti di lavori pubblici, la presenza, rafforzata dal diritto di voto, di rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni in cui l'opera è localizzata.

Il Regolamento, inoltre, ribadisce ed integra le funzioni svolte dal Consiglio superiore nel settore della normativa tecnica per la sicurezza delle costruzioni, attraverso l'elaborazione di norme, circolari e linee guida, l'esercizio della vigilanza sugli organismi di normalizzazione ed il coordinamento dell'attività normativa in ambito nazionale ed europeo già di competenza del Consesso a legislazione vigente.

Tali attività vengono svolte anche mediante il Servizio tecnico centrale, che opera alle dipendenze funzionali del Presidente generale del Consiglio superiore.

Il provvedimento di riordino, a seguito di una attenta valutazione e verifica dei compiti del Servizio tecnico centrale, sulla base della legislazione vigente e tenuto

conto delle recenti disposizioni europee, ha ridefinito un più consono ruolo dello stesso Servizio tecnico centrale nell'ambito del Consesso.

### **3.1 PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. 204/2006**

Si evidenziano, nel seguito, i provvedimenti che hanno portato, in attuazione al DPR 204/2006, all'assetto organizzativo che ha caratterizzato il Consiglio durante tutto il 2011.

Con D.M. n.14610 del 3 ottobre 2006 si è provveduto, ai sensi dell'art.6 del Regolamento (DPR 204/2006) alla ripartizione analitica delle materie tra le cinque Sezioni nelle quali si articola il Consiglio superiore.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Le attribuzioni delle cinque Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono, pertanto, le seguenti:

#### Prima Sezione - Opere edili e strutturali

- Opere e impianti di edilizia ordinaria e speciale;
- Strutture ordinarie e speciali;
- Materiali e tecnologie innovative;
- Consolidamento di organismi edilizi;
- Delocalizzazione e trasferimento di centri abitati;
- Progetti di infrastrutture strategiche pubbliche o private di preminente interesse nazionale del settore di competenza (art.3 – comma 4 del DLgs n. 190 del 20.08.2002);
- Legislazione delle opere pubbliche e normativa tecnica generale e del settore di competenza;
- Classificazione sismica;
- Competenze e tariffe professionali;
- Pareri su atti a rilevanza esterna del Servizio tecnico centrale su richiesta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

#### Seconda Sezione - Assetto territoriale, ambiente, informazione, energia e Affari generali

- Affari generali;
- Linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale. Pianificazione territoriale generale e di settore;
- Pianificazione e programmazione delle grandi reti di interesse nazionale e delle opere pubbliche;
- Questioni attinenti l'ambiente, il paesaggio ed il patrimonio storico-ambientale ed archeologico, in particolare in relazione alla loro interazione con la realizzazione delle opere;
- Abusivismo edilizio. Interventi di recupero urbano;
- Sistemi informatici. Sistemi di comunicazione e telecomunicazione;
- Componenti e realizzazioni tecnologiche innovative nel settore dell'informazione;
- Impianti per il trattamento dei rifiuti solidi;
- Impianti di produzione, trasporto, distribuzione dell'energia, derivante da fonti rinnovabili e non rinnovabili;
- Componenti e realizzazioni tecnologiche innovative nel settore dell'energia;

Appare utile evidenziare che il concetto informatore che ha caratterizzato la riformulazione della ripartizione delle materie tra le Sezioni è stato quello di

- 
- Progetti di infrastrutture strategiche pubbliche o private di preminente interesse nazionale del settore di competenza (art.3 – comma 4 del DLgs n. 190 del 20.8.2002);
  - Legislazione delle opere pubbliche e normativa tecnica del settore di competenza;
  - Pareri su atti a rilevanza esterna del Servizio tecnico centrale su richiesta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Terza Sezione - Opere marittime

- Piani regolatori portuali, varianti e adeguamenti tecnici funzionali;
- Opere marittime e portuali;
- Terminali e piattaforme in mare aperto;
- Approdi e porti turistici;
- Piani delle coste e opere di difesa delle coste;
- Infrastrutture logistiche per i trasporti marittimi;
- Sistemi tecnologici per il monitoraggio, il controllo e la sicurezza della navigazione marittima;
- Progetti di infrastrutture strategiche pubbliche o private di preminente interesse nazionale del settore di competenza (art.3 – comma 4 del D.Lgs n. 190 del 20.08.2002);
- Legislazione delle opere pubbliche e normativa tecnica del settore di competenza;
- Pareri su atti a rilevanza esterna del Servizio tecnico centrale su richiesta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Quarta Sezione - Idraulica e Opere idrauliche

- Piani di bacino, piani di stralcio e piani di assetto idrogeologico;
- Interventi di difesa del suolo;
- Dighe e traverse (sbarramenti di ritenuta);
- Costruzioni idrauliche;
- Opere idraulico-forestali;
- Sistemazioni fluviali;
- Opere per la navigazione interna;
- Impianti di depurazione, trattamento e smaltimento delle acque reflue;
- Infrastrutture logistiche per i trasporti fluviali;
- Sistemi tecnologici per il monitoraggio, il controllo e la sicurezza della navigazione interna;
- Progetti di infrastrutture strategiche pubbliche o private di preminente interesse nazionale del settore di competenza (art.3 – comma 4 del DLgs n. 190 del 20.8.2002);
- Legislazione delle opere pubbliche e normativa tecnica del settore di competenza;
- Pareri su atti a rilevanza esterna del Servizio tecnico centrale su richiesta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Quinta Sezione - Infrastrutture e trasporti stradali, ferroviari, metropolitani ed aerei

- Infrastrutture stradali, ferroviarie, metropolitane ed aeroportuali;
- Reti di trasporto stradali, ferroviarie, e metropolitane;
- Piani regolatori aeroportuali;
- Infrastrutture logistiche per i trasporti stradali, ferroviari, metropolitani ed aerei;
- Sistemi tecnologici per il monitoraggio, il controllo e la sicurezza stradale, ferroviaria, metropolitana e della navigazione aerea;
- Progetti di infrastrutture strategiche pubbliche o private di preminente interesse nazionale del settore di competenza (art.3 – comma 4 del DLgs n. 190 del 20.08.2002);
- Legislazione delle opere pubbliche e normativa tecnica del settore di competenza;
- Pareri su atti a rilevanza esterna del Servizio tecnico centrale su richiesta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

individuare un punto di equilibrio tra la conservazione delle radici storiche del Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'indifferibile necessità di svolgere compiti di indirizzo e di coordinamento alle nuove tematiche ed alle innovazioni che la civiltà del terzo millennio propone all'attenzione della comunità tecnica.

Pertanto, si è proceduto alla individuazione di 4 Sezioni per i tradizionali settori dell'ingegneria civile (edilizia e strutture; idraulica; opere marittime; strade, ferrovie ed aeroporti) introducendo però un ridefinito spettro di competenze caratterizzato:

- da aggiornati e innovativi contenuti tecnici e tecnologici;
- da una visione unitaria degli aspetti relativi al trasporto e alle infrastrutture di trasporto.

E' stata inoltre costituita una Sezione (la Sezione Seconda) che tratta specificamente i temi dell'innovazione tecnica e tecnologica (specie nei settori dell'energia e dell'informazione), nonché quelli, tipicamente interdisciplinari, dell'assetto del territorio e dell'ambiente.

L'allargamento delle competenze a dette nuove tematiche è apparsa infatti una scelta irrinunciabile per un moderno organo tecnico consultivo dello Stato.

Con DM n. 968 del 20 novembre 2009 si è provveduto a definire, per la durata di un triennio, la composizione dell'Assemblea del Consiglio superiore, ai sensi dell'art.3 del DPR 204/2006, sulla base delle designazioni presentate dalle Amministrazioni e dagli Enti interessati; con lo stesso provvedimento si è fatta riserva di provvedere all'integrazione della composizione.

Ai sensi dell'articolo 3 sopra citato il Consiglio superiore è costituito dal Presidente del Consiglio superiore, dai Presidenti delle cinque Sezioni, dal Segretario generale, dai componenti effettivi e dai componenti di diritto in ragione del loro ufficio.

Come già riferito, per l'esame dei progetti di lavori pubblici sono invitati a partecipare, di volta in volta con diritto di voto, un rappresentante del comune e della

provincia in cui l'opera è localizzata, nonché un rappresentante della regione o provincia autonoma territorialmente competente sulla base dei citati decreti ministeriali.

Con Decreto del Presidente del Consiglio superiore n. 7747 del 27 novembre 2009 è stata poi definita la composizione delle cinque Sezioni nelle quali si articola il Consiglio.

Con DM n.6849 del 16 maggio 2007 venivano, altresì, definiti, ai sensi dell'art.13, comma 4 del citato DPR 204/2006, l'organizzazione del Servizio tecnico centrale in cinque divisioni tecniche, del quale si riferisce in dettaglio nel prosieguo. Tale organizzazione è stata recentemente modificata con D.M. n. 167 del 29/04/2011, non ancora attuato, che ridefinisce l'organizzazione del Servizio tecnico centrale in 4 divisioni tecniche.

#### 4. IL SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Il Servizio tecnico centrale venne istituito con la legge 1460/1942, concernente la disciplina degli Organi consultivi dello Stato in materia di opere pubbliche, e da allora è l'Organismo che, sotto l'indirizzo e il coordinamento del Presidente del Consiglio superiore, *“provvede a studi tecnici di carattere generale e normativo, a ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione dei vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici, nonché alla disciplina ed al controllo degli adempimenti tecnici demandati agli Uffici esecutivi”*.

A seguito dell'emanazione delle leggi fondamentali che disciplinano il settore delle costruzioni, il Servizio tecnico centrale ha acquisito, sia in campo nazionale che europeo, complesse e delicate funzioni nelle materie dell'ingegneria civile finalizzate alla sicurezza delle costruzioni, pubbliche e private.

Tra le attività del Servizio vanno ricomprese anche le molteplici funzioni nel settore della normazione tecnica per la sicurezza delle costruzioni, quali l'elaborazione di norme, circolari e linee guida.

Sulla base dei pareri espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, svolge altresì compiti di supporto alle Amministrazioni pubbliche per l'interpretazione delle norme tecniche sulle costruzioni.

In campo europeo il Servizio è Organismo riconosciuto di certificazione ed ispezione ai fini della marcatura CE nel settore dei prodotti o sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica.

Partecipa altresì, ai lavori degli Organismi tecnici europei preposti all'attuazione della direttiva 89/106/CEE, e del recente Reg.(UE) 305/2011 riguardante i prodotti da costruzione.

Nel settore dei lavori pubblici il Servizio tecnico centrale aggiorna periodicamente i Capitolati speciali tipo relativi all'edilizia e alle opere marittime, nonché raccoglie gli elementi di costo dei prezzi adottati dai Provveditorati

interregionali/regionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre, il comma 4 dell'art. 47 del DPR 207/2010, entrato in vigore l'8 giugno 2011, stabilisce che il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici accrediti, ai fini delle attività di *verifica del progetto* di cui alla Parte II, Titolo II, Capo II dello stesso DPR 207/2010, le unità tecniche delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, quali *Organismi di ispezione* di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ovvero ne accerti la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001. Il comma 4 dello stesso articolo 47 estende anche a tutte le *Amministrazioni Aggiudicatrici* la possibilità di avvalersi dello stesso Servizio Tecnico Centrale per le suddette attività di accreditamento ovvero accertamento.

Il comma 3 dell'articolo 48 dello stesso DPR 207/2010 aggiunge, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h), del D.Lgs. 163/2006, che sempre il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici può anche accreditare tali soggetti quali *Organismi di ispezione* di tipo A e C, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, ovvero accertarne il possesso di un sistema unitario di controllo di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Il DPR 204/06, ha confermato il ruolo operativo del Servizio tecnico centrale alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, articolato in non più di cinque uffici dirigenziali di livello non generale.

La riorganizzazione del Servizio tecnico centrale ha corrisposto positivamente ad una esigenza di funzionalità della sua struttura, anche in relazione ad obblighi e disposizioni dell'Unione Europea nel settore della qualificazione dei prodotti da costruzione, con particolare riferimento alla marcatura CE ed alle normative sul "sistema qualità".

L'art.9, commi 1 e 2 del citato DPR 204/2006 elenca le funzioni istruttorie ed i compiti istituzionali che il Servizio tecnico centrale svolge ai fini dell'emanazione dei provvedimenti finali.

Tali funzioni e compiti riguardano:

- studi e ricerche sui materiali da costruzione e sulla modellistica fisica e numerica delle opere, predisposizione delle norme tecniche, le linee guida e gli studi tecnici di carattere generale e normativo, nonché di ricerca sperimentale, in materia di opere pubbliche, di impianti sportivi, di trasporti, di infrastrutture, di assetto del territorio, di pubblica incolumità e sicurezza delle costruzioni;
- certificazione, ispezione e benessere tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione della direttiva 89/106/CEE, come recepita nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.246, e successive modificazioni, e di altre disposizioni comunitarie o nazionali;
- qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché delle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
- qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui al comma 1 dell'art. 52 e dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n.380;
- riconoscimento dell'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;
- abilitazione dei laboratori di prova dei materiali strutturali ed i laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, nonché in situ di cui al comma 2 dell'art.59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ai sensi dell'art.9 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n. 246, e successive modificazioni ed integrazioni;
- abilitazione e vigilanza degli organismi di attestazione dei cementi, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999 n. 314;
- vigilanza sul mercato ai sensi dell'art.11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993 n.246, limitatamente ai prodotti strutturali per i quali è prevalente il rispetto del requisito essenziale n.1 di cui alla direttiva 89/106/CEE;
- accreditamento delle unità tecniche delle amministrazioni dello Stato di cui all'art.28 dell'allegato XXI al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che riproduce l'art. 28 dell'allegato tecnico al decreto legislativo 17 agosto 2000, n.189.

Il Servizio svolge inoltre attività di riscontro tecnico nell'ambito della qualificazione dei contraenti generali di cui al DLgs 163/2006.

Attraverso il Servizio tecnico centrale, il Consiglio superiore esercita, inoltre, la vigilanza sugli Enti di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che svolgono le funzioni di Organismo di normalizzazione limitatamente al campo dell'ingegneria civile e strutturale ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 21 giugno 1986 n. 317 e successive modificazioni.

Ai fini dell'esercizio delle predette funzioni assicura l'assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli Organismi tecnici dell'Unione europea preposti all'attuazione della direttiva 89/106/CEE, ed oggi del recente Reg.(UE) 305/2011, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l'ingegneria civile. Individua, per i predetti fini, i rappresentanti tecnici nazionali.

Circa l'organizzazione del Servizio tecnico centrale si segnala che ai sensi dell'art.13 comma 4 del DPR 204/2006, con il citato DM n.6849 del 16.5.2007 si è provveduto all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del medesimo Servizio ed alla definizione dei relativi compiti di cui al richiamato art.9 del medesimo DPR 204/2006.

Al riguardo si evidenzia che, prima del citato regolamento di riordino, il Servizio era articolato in sette Divisioni tecniche; i relativi compiti istituzionali erano definiti dal D.M n. 95 del 20.11.1997, come modificato ed integrato dal DM n. 9437/500 del 20.5.2004.

Stante la complessità e la rilevanza delle funzioni istituzionali poste in capo al Servizio tecnico centrale, e tenuto conto del limite posto dal citato DPR 204/2006, è stata prevista un'articolazione dei compiti dell'Organismo in cinque Divisioni tecniche, alle quali sono preposti altrettanti dirigenti tecnici.

La ripartizione delle materie tra le cinque Divisioni tecniche<sup>4</sup> è stata realizzata attribuendo a ciascun ufficio in materia organica i compiti del Servizio, sia in campo

---

<sup>4</sup> Si riporta di seguito la ripartizione delle materie ed i compiti previsti per le cinque divisioni del Servizio tecnico centrale

Divisione tecnica I

- Procedimenti per il rilascio dell'abilitazione di organismi di certificazione, di ispezione e di prova di prodotti da costruzione e di sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica nonché vigilanza sugli stessi organismi (Direttiva 89/106/CEE; DPR 246/1993; DM 156/2003);
- Procedimenti per il rilascio di concessione ai laboratori di prove sui materiali da costruzione nonché vigilanza sugli stessi laboratori (Legge 1086/1971; DPR 380/2001);
- Procedimenti per il rilascio di concessione ai laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce ed in situ nonché vigilanza sugli stessi laboratori (DPR 246/1993; DPR 380/2001);
- Procedimenti per l'abilitazione di organismi di certificazione del controllo di produzione negli stabilimenti di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato nonché vigilanza sugli stessi organismi (DM 156/2003; Normativa tecnica per le costruzioni);
- Attività finalizzate alla predisposizione di norme tecniche, linee guida e studi tecnici di carattere generale e normativo in materia di sicurezza delle costruzioni (DPR 204/2006);
- Attività di studio e ricerca sperimentale di carattere generale sui materiali da costruzione e sulla modellistica fisica e numerica delle strutture e delle opere di ingegneria (DPR 204/2006);
- Attività istruttoria e di supporto nelle materie di competenza (Legge 1086/1971; Legge 64/1974; DPR 380/2001; DPR 204/2006; Normativa tecnica per le costruzioni).

Divisione tecnica II

- Procedimenti per il rilascio di "Benestare tecnico europeo" per prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica di cui alla direttiva 89/106/CEE e relativa vigilanza (Direttiva 89/106/CEE; DPR 246/1993);
- Attività presso l'Organizzazione Europea per il benessere tecnico – EOTA (Direttiva 89/106/CEE; DPR 246/1993);
- Procedimenti per il recepimento di norme armonizzate europee (Direttiva 89/106/CEE; DPR 246/1993);
- Attività connesse con i compiti di rappresentanza presso gli Organismi tecnici dell'Unione Europea preposti all'attuazione della direttiva 89/106/CEE, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l'ingegneria civile (Direttiva 89/106/CEE; DPR 246/1993);